



UNIONE DI COMUNI MARGHINE

Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)

Tel 0785/222204-222205-222208

Mail: plus@unionemarghine.it PEC:protocollo@pec.unionemarghine.it



UFFICIO PLUS

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA PER I COMUNI DEL PLUS DI MACOMER

CIG B8EB86395B

QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ:

EZH19000110001 annualità 2019 - E71H20000240001 annualità 2020 – E71H21000150001 annualità 2021

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:

E71H22000420001 annualità 2022 - E71H23000250001 annualità 2023

FONDO NAZIONALE POLITICHE FAMIGLIA:

E69G22001120001 annualità 2022 - E69G23001770001 annualità 2023 - E69G24000970001 annualità 2024

Macomer, 30.10.2025

IL RUP

Dott.ssa Anna Morittu

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio "Centro per la famiglia" per i dieci Comuni del Plus di Macomer come successivamente dettagliato nella parte prestazionale del presente capitolato, redatto in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali.

I servizi erogati prevedono la presa in carico della famiglia nella sua globalità e dal momento della sua costituzione, ma anche delle singole persone adulti o minori, attraverso una presa in carico multidisciplinare, al fine di prevenire situazioni di pregiudizio per i singoli componenti o per l'intero nucleo familiare.

Il Centro per la famiglia eroga prestazioni di informazione, presa in carico e attività di supporto psicologico, consulenza legale e percorsi di mediazione familiare. Inoltre, promuove il benessere dei minori garantendo il mantenimento dei legami con le figure di riferimento, interrotti in seguito ad eventi che hanno causato una frattura nelle relazioni familiari.

Tutti gli interventi del Centro per la famiglia si integrano e raccordano con i servizi per i minori e famiglie presenti nel territorio e lavorano in rete con tutti gli attori che a vario titolo si occupano di minori e famiglie (Comuni, Asl, Istituti Scolastici, Tribunali, Centro di Giustizia Minorile, associazionismo, ecc.) per comprendere meglio le cause del disagio e/o i bisogni dei singoli e delle famiglie e progettano in maniera integrata i possibili interventi. Viene riservata un'attenzione particolare ai momenti critici che può vivere la famiglia (separazione, divorzio, perdite e lutti, ecc.) e alla valorizzazione delle sue risorse (famiglia d'appoggio, vicinanza solidale, famiglia affidataria, ecc.). Il Servizio prevede, inoltre, la realizzazione di interventi di informazione, promozione, sensibilizzazione e sostegno all'affidamento familiare.

Le prestazioni suddette dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 mesi a partire dalla data del verbale di consegna del servizio, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - OPZIONI PER RINNOVO CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di ulteriori 12 mesi successivi a quelli previsti al precedente art. 2.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante e potrà riguardare le seguenti prestazioni:

- sostegno psicologico e genitoriale, mediazione dei conflitti e familiare, consulenza legale, spazio neutro e sensibilizzazione affido;
- azioni di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie e alle comunità;
- attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole del territorio;
- altre azioni attinenti lo stesso servizio e finanziate nei 12 mesi successivi a quelli dell'affidamento.

L'opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi antecedenti la data di scadenza del contratto. Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere

dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto siano in corso le operazioni di aggiudicazione della nuova gara di appalto, la ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i., a prorogare il contratto in essere ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario a giungere alla nuova aggiudicazione.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 36/23, i prezzi saranno adeguati automaticamente, in aumento o in diminuzione, in base all'indice nazionale per l'intera collettività (NIC) reperibile sul portale dell'ISTAT (www.istat.it/tag/nic/). L'opzione per l'indicizzazione di un unico indice, senza effettuare ponderazioni è motivata da ragioni di semplicità gestionale nell'interesse di entrambe le parti e tenuto conto della congruenza dell'indice indicato in relazione all'oggetto dell'appalto. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Il verbale di consegna della prestazione riporta il valore dell'indice corrispondente e la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT, sarà assunto come valore base – e posto uguale a 100 – il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione. La Stazione appaltante tramite il RUP ed il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora la variazione dei prezzi determini una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, c. 5 del codice. Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante la fase di esecuzione del contratto il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazioni al RUP e all'appaltatore prima dell'emissione della contabilità della prestazione. In caso di difformità tra le valutazioni fatte dalla stazione appaltante e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità permanga e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva sui libri contabili, o in assenza di questi, mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà inoltre atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da clausole di indicizzazione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120, c. 8 del D.Lgs n. 36/23 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere rese nei modi, termini e condizioni indicate nel presente capitolato con particolare riguardo a quanto descritto nella parte prestazionale.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa deve comunicare all'avvio della prestazione e comunque in caso di modifiche, al Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio per le diverse prestazioni oggetto del presente capitolato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il referente del servizio (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lgs n. 36/23 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della Legge n. 68 del 3.12.1999;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal terzo mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenuti nell'Allegato "Elenco personale in servizio – Anno 2025".

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- b. la prestazione della manodopera, nonché la fornitura di quanto necessario all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti possano derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle diverse prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente e al DEC un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale e organizzativo;
- h. eseguire i servizi secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica che costituiranno parte integrante dei contratti;
- i. garantire il raccordo e la collaborazione con l'Ufficio di Piano e con i Comuni con i quali entra in contatto nella realizzazione del Servizio, anche attraverso il Coordinatore Pedagogico, il cui nominativo, unitamente al suo curriculum, devono essere trasmessi alla stazione appaltante all'atto dell'aggiudicazione;
- j. garantire la collaborazione con i soggetti del terzo settore, le associazioni formali e informali del territorio (consulte giovanili, parrocchia, associazioni sportive e di volontariato, ecc.) e il personale della scuola;

- k. redigere report e relazioni sull'andamento generale del servizio a cadenza trimestrale;
- l. impiegare personale professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- m. applicare per i propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi territoriali e aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
- n. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- o. stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dei servizi potrebbero derivare al personale, agli utenti, ai terzi e alle cose;
- p. rispettare la normativa prevista dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- q. trasmettere all'Ufficio di Piano entro 10 giorni dalla data del Verbale di consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato corredato da titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, orario di servizio. Aggiornare periodicamente l'elenco in caso di sostituzioni definitive e temporanee;
- r. garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni con operatori di pari qualifica professionale. In caso di assenza non preventivabile dell'operatore dedicato, lo stesso deve essere sostituito entro il terzo giorno di assenza; in caso di assenza programmata la sostituzione deve essere garantita fin dal primo giorno di assenza;
- s. trasmettere all'ufficio di Piano entro 90 giorni dalla data di avvio dei servizi, la pianificazione formativa annuale (se prevista dalla Ditta) per gli operatori in servizio;
- t. informare tempestivamente (in via preliminare telefonicamente e in seguito con comunicazione scritta via PEC) l'Ufficio di Piano e i servizi sociali Comunali di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi;
- u. garantire con tempestività le necessarie sostituzioni del personale assente per malattia, ferie o altro e di coloro che vengono segnalati per iscritto come non idonei allo svolgimento del servizio dagli operatori sociali dei Comuni;
- v. sollevare l'Ufficio di Piano e i servizi sociali Comunali, comunque estranei ai rapporti tra impresa affidataria e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che possa insorgere;
- w. rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- x. vigilare sul comportamento del proprio personale e sulle eventuali inosservanze rispetto al presente capitolato;
- y. al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23 all'Impresa non sarà riconosciuta l'anticipazione di cui all'art. 125, c. 1 del D.Lgs n. 36/23 e smi.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno retribuite a misura nel senso che saranno pagate solo le ore di servizio effettivamente svolte e a corpo come indicato nell'art. 41 del capitolato.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Per poter emettere il certificato di pagamento la ditta dovrà inviare all'Ufficio Plus la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- schede orarie mensili degli operatori suddivise per prestazione.

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data, solo successivamente la ditta potrà emettere la fattura.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/23 e smi, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 125, c. 2 e 4 del D.Lgs n. 36/23 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dallo stato di avanzamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/23 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;

– DURC irregolare.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 125, c. 7 del D.Lgs n. 36/23 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/23 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

In forza del comunicato del Presidente dell'ANAC in data 26.3.2025 l'operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i contratti per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. È possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando fermo che la stazione appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

L'operatore economico deve fornire alla stazione appaltante le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto.

La stazione appaltante, per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese, acquisisce le dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità.

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l'appaltatore rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 120, c. 12 del D.Lgs. 36/23 e smi e l'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23 in forza dell'art. 39 del medesimo allegato II.14. In caso venga accolta la cessione del credito si segnala, sin da ora, che il pagamento al cessionario sarà effettuato solo dopo le verifiche di rito previste dalla vigente normativa in capo al cedente.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (DEC)

Ai sensi dell'art. 114, c. 7 e seguenti del D.Lgs n. 36/23 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore; in caso di dissenso su quanto disposto dal DEC la ditta appaltatrice deve comunque eseguire quanto ordinato dal DEC stesso apponendo, eventualmente, riserva sui documenti contabili.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile unico del progetto autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del D.Lgs 36/23 e smi, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 17, c. 9, del D.Lgs n. 36/23, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lgs n. 36/23 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua, entro 5 giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 120, c. 9 del D.Lgs n. 36/23 e dell’art. 5, c. 6 dell’allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23, la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice **ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno** rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga **variazioni in diminuzione** nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/23 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per la sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

b) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

c) se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l’applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124 del D.Lgs n. 36/23.

Nei casi di cui sopra lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la

limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche non eludono l'applicazione del codice.

Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto sopra, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata **sostanziale** quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/23, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti alla precedente lettera d).

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati secondo quanto previsto nell'art. 35 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23:

- a) raggugiandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

Trattandosi di appalto relativo a servizi alla persona il subappalto ed il subcontratto sono vietati.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA

È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del codice civile e dell’articolo 120 c. 1 lett. d) del D.lgs. 36/23 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 117 del D.Lgs. 36/23 e smi.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione oggetto del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è

obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del dec e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la polizza abbia scadenza nel corso di vigenza del presente appalto, la ditta appaltatrice deve depositare alla stazione appaltante quietanza del pagamento del premio entro 10 giorni dal rinnovo della polizza.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività

lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 25 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 116, c. 1 del D.Lgs n. 36/23 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23 le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro

e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell'art. 116, c. 2 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i, deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto **processo verbale** sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il **certificato di verifica di conformità** quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo deve sottoscrivere nel termine di 15 giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs n. 36/23, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

ART. 26 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione al DEC dei dati e informazioni previsti e richiesti	6 e 14	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Mancata comunicazione al Committente del Referente dell'Impresa e delle eventuali modifiche sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo	7	Euro 200,00
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.	7	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell'impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D. Lgs n. 81/08 e smi.	23	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui ai Titoli I e II del Capitolato.		Euro 350,00
Mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio.	7 e 45	Euro 250,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione

Mancata consegna delle relazioni a cadenza trimestrale e conclusiva sulle attività svolte dal Centro per la famiglia corredate dai monitoraggi quantitativi e qualitativi sulle attività del servizio con accessi e prese in carico e delle relazioni psicologiche da inviare, su richiesta, ai servizi sociali.	7 e 45	Euro 200,00 per ogni inadempienza
--	--------	-----------------------------------

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata esecuzione dei servizi secondo le modalità richieste dal capitolato	6 e 7
Comportamento scorretto e irrispettoso del personale verso gli utenti e le autorità e/o scorretto trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente	6 e 31
Impiego di personale in numero e qualifica ed esperienza inadeguate a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni	6
Violazione della normativa previdenziale, assistenziale e assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio	7
Assenza ingiustificata da parte degli operatori presso la sede del servizio	
Non attenersi a quanto disposto dal Titolo II del presente Capitolato	
Sospensione o interruzione della prestazione per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore	
Concessione subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente capitolato	19
Mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali	22

Cessione dell'azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento	
Applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all'art. 27 durante la validità dell'appalto	
Mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato	
Relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni: - trattamento economico e normativo inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore delle cooperative sociali e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lgs n. 36/23 e smi; - mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; - mancato inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68; - mancata formazione e informazione al personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.	6

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 122 e seguenti del D.Lgs n. 36/23.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 29 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

Le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità esecutive previste dal capitolato speciale d'appalto;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento della prestazione, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i.

ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/23 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

ART. 32 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982, n. 955.

ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di

accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 35 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi riportati nella documentazione di gara.

ART. 36 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 15.04.2016, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito internet in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <https://www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=140> .

ART. 37 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

CENTRO PER LA FAMIGLIA

ART. 38 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In continuità con il servizio già avviato nel territorio del Marghine, si intende consolidare e potenziare l'attività del Centro per la famiglia, rivolto alle famiglie residenti nei comuni dell'ambito Plus di Macomer. L'incarico prevede la realizzazione di interventi di presa in carico multidisciplinare, implementando azioni non solo di natura riparativa ma anche di promozione del benessere.

Il servizio deve rappresentare un punto di riferimento importante assicurando i seguenti interventi di base:

- sostegno alla genitorialità sia individuale che di coppia;
- attività di supporto psicologico rivolto a singoli, coppie, minori e gruppi;
- spazio neutro e incontri facilitanti;
- mediazione dei conflitti (inter-generazionale, genitori-insegnanti, vicini di casa, ecc.) e mediazione familiare;
- consulenza legale di natura informativa rivolta alle famiglie e agli operatori sociali per approfondire norme e diritti che regolano la vita familiare, in particolare in materia di separazione e divorzio;
- promozione nell'intero territorio della cultura dell'accoglienza familiare;
- incontri di sensibilizzazione su tematiche educative nei contesti scolastici e comunitari.

Nel caso di presa in carico di situazioni complesse, l'equipe dovrà integrarsi oltre che con i servizi sociali comunali anche con gli operatori degli altri servizi che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell'intervento (Consultorio Familiare e altri servizi sanitari, insegnanti, educatori, ecc.) per garantire una valutazione congiunta e una presa in carico interdisciplinare.

La ditta aggiudicataria impegnerà i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nel capitolato d'appalto e nel progetto presentato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 39 – FINALITA' E OBIETTIVI

La finalità del servizio è quella di garantire una presa in carico globale della famiglia e/o dei suoi componenti attraverso un'equipe composta da pedagogo, psicologo, mediatore dei conflitti/familiare e consulente legale che possa offrire un ventaglio di servizi specialistici quali consulenze psicologiche, legali e di risoluzione di situazioni critiche (separazione/divorzio, problematiche genitoriali, conflittualità, ecc.).

Gli obiettivi che si intendono conseguire nell'espletamento del servizio sono volti a:

- promuovere una cultura orientata a sostenere le famiglie nelle varie fasi della vita, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa;
- migliorare la fruizione del complesso dei servizi a sostegno della genitorialità e delle famiglie;
- promuovere e rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, servizi sociali e sanitari, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale di riferimento;
- promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura;
- sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed evolutivi della vita, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità;

- favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie nel territorio;
- favorire un uso appropriato delle nuove tecnologie;
- prevenire i possibili rischi derivanti da un'esposizione dei minori al web, con particolare attenzione ai relativi rischi connessi all'emulazione, all'adescamento online, all'isolamento sociale, alla manipolazione digitale e alla dipendenza da social media;
- sviluppare conoscenze in materia di cittadinanza digitale per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie da parte dei minori e promuovere il senso critico;
- offrire alle famiglie strumenti in tema di prevenzione dell'assunzione di droghe;
- favorire un processo di invecchiamento attivo;
- rispondere ai peculiari bisogni educativi del territorio del Marghine.

ART. 40 – DESTINATARI

Il servizio è rivolto alle famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito Plus di Macomer, in particolare a quelle con figli minori, monoparentali, alle giovani coppie e a tutti quei nuclei o anche singole persone, che si trovano a vivere difficoltà o che desiderano approfondire aspetti legati alla famiglia stessa. Per i nuclei familiari beneficiari di Assegno di Inclusione (AdI) e in simili condizioni di svantaggio, per i quali i servizi sociali e l'equipe ADI abbiano rilevato una situazione di bisogno complesso e/o nel nucleo sia presente un minore nei primi mille giorni di vita, gli interventi saranno finanziati dal Fondo Povertà.

Sono inoltre destinatari del servizio minori e genitori per i quali il Tribunale ha dichiarato la sospensione o la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'accesso al servizio può avvenire in maniera spontanea da parte dei cittadini attraverso e-mail, contatto telefonico o mediante invio formale da parte dei servizi sociali e/o sanitari o l'equipe ADI.

ART. 41 – PRESTAZIONI

Le attività del servizio possono essere così sintetizzate:

1. Punto di prima accoglienza e di informazione.

L'operatore riceve la famiglia o i singoli accogliendo i bisogni e i motivi per cui chiedono l'intervento e offre informazioni sulle proposte di carattere educativo, sociale e culturale rivolte alle famiglie del territorio.

2. Sostegno genitoriale e sostegno psicologico; interventi di sostegno ai minori al fine di prevenire e contenere situazioni di crisi e di rischio psico -sociale; supporto nella formazione di gruppi di auto mutuo aiuto.

Dovranno essere garantiti:

- percorsi di sostegno psicologico per affrontare problemi personali che si riflettono sulle relazioni familiari;
- percorsi di sostegno alla genitorialità rivolti a tutte le famiglie per valorizzare le responsabilità educative dei genitori, singoli o in coppia, e supportarli nella ricerca di nuovi strumenti di recupero, accrescimento e rafforzamento delle proprie capacità genitoriali, soprattutto durante particolari eventi critici che la famiglia può affrontare, quali separazione, problematiche personali o dei figli, cambiamenti fisiologici legati alle varie fasi del ciclo di vita o per altri svariati motivi che mettono in difficoltà il nucleo.

Possono essere realizzate anche azioni che prestino particolare attenzione a:

- creazione di gruppi di genitori che approfondiscano argomenti di interesse comune (famiglie

accoglienti, adozione, affido, ecc.) e/o tematiche legate alle varie fasi di vita familiare (formazione della coppia, nascita dei figli e primi anni di vita, adolescenza, separazione, malattie, lutti, ecc.);

- sostegno per figli minori che presentano difficoltà nel loro percorso di crescita in relazione alle dinamiche familiari;
- attivazione di gruppi di auto – mutuo aiuto all’interno dei quali i genitori possano confrontarsi su esperienze comuni, condividere problemi quotidiani legati alla crescita ed educazione dei propri figli e sostenersi nella ricerca di possibili soluzioni;
- attività di promozione della famiglia in raccordo con le altre agenzie presenti nel territorio del Marghine (comuni, scuole, servizi sanitari, Centro Antiviolenza, Servizi rivolti ai minori e alle famiglie, associazioni di volontariato, CPT, ecc.).

3. Incontri di spazio neutro e facilitanti.

Lo spazio neutro viene attivato prioritariamente su disposizione del Tribunale e qualora vi sia disponibilità oraria anche su richiesta dei servizi sociali e/o sanitari. Rappresenta un luogo in cui attraverso incontri protetti o facilitanti, il minore incontra i propri familiari alla presenza di un operatore qualificato. Garantisce il diritto di visita e relazione, il mantenimento o la ricostruzione della relazione con i genitori, fratelli/sorelle, nonni o altri componenti della famiglia.

4. La consulenza legale.

È un servizio rivolto alle famiglie, alle singole persone e agli operatori sociali dei comuni, deve essere inteso come punto di informazione, orientamento e supporto nella lettura e comprensione delle norme giuridiche riguardanti: separazione, divorzio, scioglimento delle coppie di fatto, frequentazioni tra genitori e figli, aspetti economici legati alla separazione, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, riconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, affidamento del minore al servizio sociale, rapporti del minore con gli ascendenti, ecc.

5. La mediazione dei conflitti e familiare.

È un servizio utile ad aiutare le persone a raggiungere un accordo rispetto a qualsiasi dinamica relazionale, ad esempio: affidamento figli, mantenimento, divisione dei beni coniugali, gestione genitori anziani, liti tra vicini, discussioni genitori-insegnanti, ecc.

Inoltre, rappresenta un percorso di aiuto finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni, in particolare quelle familiari, nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, costituito a qualsiasi titolo.

FONDI FNPS E FNPF		
FIGURA PROFESSIONALE	MONTE ORE SETTIMANALE	MONTE ORE PER 12 MESI (48 SETTIMANE)
Pedagogista Coordinatore	6	288
Psicologi	32	1536
Operatori Spazio neutro	28	1344
Mediatore dei conflitti e familiare	4	192
Consulente legale	2	96
TOT.	72	3456

FONDI AREA POVERTA'		
FIGURA PROFESSIONALE	MONTE ORE SETTIMANALE	MONTE ORE PER 12 MESI (48 SETTIMANE)
Pedagogista Coordinatore	2,5	120
Psicologi	17	816
Operatori Spazio neutro	6	288
Mediatore dei conflitti e familiare	3	144
Consulente legale	1	48
TOT.	29,5	1416

6. Interventi di promozione dell'accoglienza familiare e dell'affido rivolti alla comunità; strutturazione di percorsi di supporto in favore delle famiglie d'appoggio e affidatarie.

Il centro per la famiglia dovrà portare avanti azioni di:

- promozione e sviluppo di progetti di ospitalità familiare e di integrazione sociale (famiglie d'appoggio) per offrire sostegno a nuclei con figli minori in situazioni di difficoltà attraverso la valorizzazione di una rete di famiglie del territorio, disponibili a brevi momenti di accoglienza, con lo scopo di migliorare il benessere psico-fisico dei minori;
- supporto alle famiglie d'appoggio e affidatarie;
- promozione dell'istituto dell'affido familiare, con interventi rivolti alla comunità che sensibilizzino il territorio all'affido e attivino le prime fasi di informazione, preparazione e acquisizione di consapevolezza.

Poiché tali interventi verranno retribuiti a corpo, si chiede alla ditta di presentare in sede di gara specifico e congruo progetto contenente destinatari, obiettivi e finalità, risultati attesi, metodologia utilizzata e materiali, tempi e spazi individuati per la realizzazione delle attività, personale impiegato e relativo impegno orario, durata, monitoraggio, valutazione e verifica delle attività, divulgazione di materiale informativo.

Oltre ai servizi di base, così come da D.M. del 23.12.2024, il centro per la famiglia dovrà erogare:

7. Consulenza e servizi in merito all'alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. Si prevede la promozione di progetti di natura comunicativa ed educativa con particolare attenzione alla tutela dei minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.

Servizi di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope, anche attraverso l'utilizzo dei materiali resi disponibili dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questi interventi includono la realizzazione di progetti educativi e la divulgazione di materiali informativi, campagne di sensibilizzazione e formazione per minori, genitori, educatori e insegnanti per proteggere e guidare i minori nell'ambiente digitale e nel mondo delle droghe.

Servizi finalizzati alla valorizzazione pratica dell'invecchiamento attivo, utili a migliorare la qualità della vita delle persone anziane promuovendo salute, partecipazione sociale e sicurezza, attraverso attività come stimolazione cognitiva, attività fisica, promozione di stili di vita sani, alfabetizzazione digitale e attività di socializzazione.

Poiché tali interventi verranno retribuiti a corpo, si chiede alla ditta di presentare in sede di gara

specifico e congruo progetto per ciascuna delle tre linee, contenente destinatari, obiettivi e finalità, risultati attesi, metodologia utilizzata e materiali, tempi e spazi individuati per la realizzazione delle attività, personale impiegato e relativo impegno orario, durata, monitoraggio, valutazione e verifica delle attività, divulgazione di materiale informativo.

L'equipe del Centro per la famiglia:

- collabora e si confronta, in particolare nelle situazioni complesse, con tutte le figure professionali dei diversi servizi e strutture interessate nelle varie fasi di intervento delle famiglie in crisi (Comune, servizi ASL, Scuole, Tribunale, ecc.) operando con esse una valutazione e un intervento congiunti.
- agisce in continuità con gli altri interventi attivati dal PLUS nell'area minori e famiglie e azioni trasversali quali Servizio Educativo extrascolastico, scolastico e relativo al Programma P.I.P.P.I.; gruppi genitori e bambini del Programma P.I.P.P.I.; assistenza scolastica specialistica; ludoteca e attività di animazione; Centro Antiviolenza del Marghine.

ART. 42 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà in locali messi a disposizione dall'Unione dei Comuni Marghine.

ART. 43 - LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE

I locali, le attrezzature e gli arredi del servizio oggetto dell'appalto saranno utilizzati dall'appaltatore che ne garantirà il buon uso e l'efficienza.

I locali anzidetti dovranno essere adibiti dall'appaltatore allo scopo del presente capitolato e ogni diversa utilizzazione è vietata.

Gli arredi, le attrezzature e i materiali di consumo acquistati e/o eventualmente donati al Servizio oggetto dell'appalto, seppure in carico alla ditta, rimangono di esclusiva proprietà del Plus di Macomer anche dopo la conclusione del contratto.

ART. 44 - CALENDARIO DEI SERVIZI

I servizi si intendono espletati prevalentemente su cinque giornate lavorative settimanali, con orari e cadenze da concordare con l'Ufficio Plus.

In situazioni particolari, concordate con l'Ufficio Plus e con i servizi sociali dei Comuni, quali il rientro presso il domicilio di minori collocati in comunità e/o interessati da procedimenti giudiziari, gli operatori dello Spazio Neutro potranno essere chiamati a svolgere il loro servizio nei giorni festivi e prefestivi. Tali attività verranno garantite con le risorse derivanti dal ribasso effettuato in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 45 – PERSONALE: TITOLI, RUOLI E COMPETENZE

La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo e stabile le figure professionali necessarie per l'espletamento del servizio.

Fatto salvo quanto indicato nel Titolo I parte descrittiva, ogni operatore è tenuto a documentare il lavoro svolto esplicitando le modalità operative adottate attraverso una scheda mensile che dovrà contenere: data, orario e attività svolta per ogni giorno di lavoro.

È fatto assoluto divieto al personale impiegato di richiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto dei Comuni e del Plus.

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), il personale impegnato nei servizi è incaricato di trattare i dati personali e giudiziari necessari per l'espletamento delle diverse fasi procedurali di competenza garantendo il segreto e la totale riservatezza di fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il PLUS e/o i Comuni interessati potranno esigere l'allontanamento immediato dal servizio degli operatori inadempienti o il cui comportamento sia stato contrario ai fini e alle regole del servizio.

In caso di sostituzioni temporanee o definitive degli operatori dovrà essere data immediata comunicazione all'Ufficio Plus e la relativa sostituzione del personale dovrà essere tempestiva in modo da evitare l'interruzione del servizio. L'appaltatore si impegna a sostituirli con altri di pari o superiore qualifica ed esperienza, in accordo con il responsabile del PLUS.

Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un adeguato periodo di affiancamento tra l'operatore uscente e l'operatore subentrante.

Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e/o professionale e un comportamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all'Ente di riferimento o agli utenti assistiti. Lo stesso, svolgendo un servizio pubblico, oltre a seguire un'adeguata etica professionale, è tenuto all'osservanza di tutte le regole di condotta e di comportamento idonei a salvaguardare i diritti e il benessere degli utenti; deve inoltre proporsi ai minori e ai suoi familiari con atteggiamento di apertura e disponibilità evitando inutili quanto pericolose relazioni confidenziali.

A) TITOLI E QUALIFICHE

Vista l'importanza della continuità relazionale nel servizio oggetto dell'appalto e al fine di valorizzare le competenze professionali esistenti, la ditta dovrà garantire nel rispetto della normativa e in ottemperanza a quanto disposto dal CCNL Cooperative sociali il mantenimento del personale attualmente operante.

Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi di cui all'art. 41 è così individuato:

n. 1 Coordinatore Pedagogico con Laurea in Pedagogia (Vecchio Ordinamento) ovvero con Laurea in Scienze dell'Educazione (Vecchio Ordinamento) o Laurea in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi LM 50 (56S) o Laurea in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua LM57 (65/S) o Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM 85 (87/S), così come definito da L. 15.04.2024 n.55.

Documentata esperienza nel coordinamento e nella gestione di servizi oggetto della presente procedura di almeno 600 ore;

n. 2 Psicologi con Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM 51) o Laurea Specialistica in Psicologia (classe 58/S). Iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi ed esperienza lavorativa (anche non continuativa) in servizi rivolti ai minori e famiglia con un monte ore minimo complessivo di 1000, almeno per uno dei professionisti; l'esperienza dovrà essere maturata a seguito dell'iscrizione al relativo albo professionale.

n. 2 Operatore di Spazio neutro con i requisiti previsti dalla L. 15.04.2024 n.55 per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico. Si precisa che la Ditta, a sua discrezionalità, potrà impiegare anche operatori con Laurea in Psicologia, Pedagogia, Servizio Sociale ma per tale intervento la Stazione Appaltante riconoscerà l'inquadramento economico previsto dal CCNL per il profilo di educatore professionale.

Frequenza ad un corso di formazione per Operatore di Spazio Neutro della durata di almeno 20 ore ed esperienza di almeno 1 anno nell'ambito dei servizi di spazio neutro, con un monte ore minimo complessivo di 200.

n. 1 Mediatore con diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico – sociale o sanitario e master o corso professionalizzante in mediazione familiare con esame finale riconosciuto

da un'associazione nazionale di mediatori familiari inserita nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Mi.S.E.).

Almeno 1 anno di esperienza in qualità di mediatore presso servizi pubblici o privati con un monte ore minimo complessivo di 300; l'esperienza dovrà essere maturata a seguito del conseguimento del titolo di mediatore familiare.

n. 1 Consulente legale con Laurea in giurisprudenza. Iscrizione all'albo professionale degli avvocati. Documentata esperienza in diritto di famiglia (aver seguito almeno 15 cause in quest'ambito); l'esperienza dovrà essere maturata a seguito dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Operatori equipe interventi di promozione dell'accoglienza familiare e dell'affido rivolti alla comunità.

La Ditta dovrà fornire operatori con formazione e/o esperienza documentate (esperienza non inferiore a 1 anno) in progetti e attività relativi all'affido, in numero, qualifica e con monte ore adeguati al progetto che la stessa presenterà in sede di gara per questo intervento (es. psicologo, pedagogo, assistente sociale, educatore, animatore, ecc...).

Operatori equipe alfabetizzazione digitale, prevenzione uso sostanze psicotrope e valorizzazione invecchiamento attivo.

La Ditta dovrà fornire operatori con formazione e/o esperienza documentate in numero, qualifica e con monte ore adeguati al progetto che la stessa presenterà in sede di gara per questi interventi (es. psicologo, educatore, animatore, tecnico informatico, esperto in ginnastica dolce, ecc...).

Tutti gli operatori dovranno essere muniti di patente B e disponibili, per necessità di servizio, agli spostamenti nei dieci comuni dell'ambito.

Il monte ore degli operatori potrà subire variazioni in relazione alle esigenze del servizio e potrà essere ridistribuito in caso di minore esigenza per una specifica figura professionale.

B) RUOLI E FUNZIONI

Rispetto al ruolo e alla funzione delle singole figure impiegate, si precisa quanto segue:

Coordinatore

La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un coordinatore in qualità di referente unico nei rapporti con il PLUS, che svolgerà le seguenti funzioni:

- ✓ pianificazione delle attività in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano;
- ✓ predisposizione di una brochure e locandina informativa di presentazione del servizio con puntuale descrizione delle modalità di accesso e delle prestazioni offerte, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano, entro e non oltre 10 gg dalla data di avvio del Servizio e curare la capillare pubblicizzazione della stessa nel territorio del Marghine;
- ✓ gestione, verifica e monitoraggio dell'attività del servizio e del personale, attraverso riunioni interne d'equipe e con i servizi territoriali per la programmazione e verifica delle attività;
- ✓ curare le comunicazioni con l'Ufficio di Piano relativamente a: avvio servizio, orari, giorni, eventuali sospensioni e interruzioni del medesimo e partecipare agli incontri di programmazione e verifica;
- ✓ assicurare la disponibilità agli incontri, anche telefonici, richiesti dall'Ufficio di Piano e dai Comuni, i quali mantengono la titolarità dei casi;
- ✓ stilare relazioni a cadenza trimestrale e conclusiva sulle attività svolte dal Centro per la famiglia

corredate dai monitoraggi quantitativi e qualitativi sulle attività del servizio, accessi e prese in carico;
✓ collaborare con i servizi sociali dei Comuni, con i servizi per i minori e famiglie attivati dal Plus di Macomer (servizi educativi, Programma PIPPI, ecc.), con le agenzie educative e i servizi sanitari presenti nel territorio, per garantire la presa in carico multidisciplinare dei nuclei e dei singoli, la programmazione e attivazione di progetti di intervento, di prevenzione del disagio e di individuazione precoce di eventuali problematiche di minori e famiglie;
✓ valutazione della situazione, congiunta con gli altri operatori dell'equipe, e definizione dei piani di intervento, verifiche in itinere e dimissioni del caso.

Psicologo

Lo Psicologo, all'interno del centro per la famiglia, dovrà occuparsi di svolgere attività di consulenza psicologica e sostegno alla genitorialità.

La consulenza psicologica è uno spazio in cui adulti e minori, coppie e singoli possono portare i propri dubbi, ansie, paure, angosce e preoccupazioni; oppure, al contrario, sollevare argomenti o problematiche di difficile collocazione nel panorama attuale degli altri servizi presenti sul territorio. La consulenza vuole essere un luogo e un tempo di riflessione dove mettere a fuoco, con l'aiuto dello psicologo, le proprie difficoltà ma anche sviluppare, valorizzare e riappropriarsi delle competenze e delle risorse personali e familiari, che sempre sono presenti accanto agli aspetti di debolezza o sofferenza.

Il sostegno alla genitorialità è un intervento psicologico di accompagnamento per gli adulti che, per motivi diversi (cambiamenti fisiologici legati alle varie fasi del ciclo di vita dei figli, eventi critici, separazione, problematiche personali o dei figli, ecc..) vivono delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I percorsi di sostegno genitoriale mirano a comprendere e migliorare la relazione con i figli, gli stili educativi e comunicativi in famiglia e supportare i genitori nel loro ruolo. Tale intervento può essere un cammino utile a qualsiasi genitore per migliorare la relazione con i figli, le dinamiche familiari e la crescita di ogni membro della famiglia, e non è indirizzato esclusivamente a famiglie che vivono situazioni particolarmente traumatiche.

Lo psicologo è responsabile della tenuta della parte psicologica della cartella utente/famiglia, della registrazione dei colloqui effettuati, della redazione e conservazione delle relazioni psicologiche da inviare, su richiesta, ai rispettivi servizi sociali di appartenenza dell'utente/famiglia. Partecipa agli incontri d'equipe.

A seconda dell'analisi della domanda e dei bisogni degli utenti/famiglie gli interventi potranno consistere:

- in consulenze brevi, articolate in alcuni incontri (da 1 a 5 incontri);
- nel sostegno psicologico breve (massimo 10 incontri);
- nel sostegno alla genitorialità (circa 10 incontri per le richieste di accesso spontaneo o secondo i tempi dettati dall'Autorità giudiziaria);
- nell'orientamento ad altri interventi e/o servizi specialistici più appropriati al bisogno espresso.

Operatore di spazio neutro

Con gli incontri protetti l'operatore dà attuazione al mandato dell'Autorità Giudiziaria competente, qualora vi sia disponibilità oraria gli stessi possono essere attivati anche su richiesta dei servizi sociali e/o sanitari, mentre gli incontri facilitanti possono essere richiesti dal servizio sociale o sanitario.

All'interno dello spazio neutro sono previsti:

- incontri protetti che si svolgono, in presenza dell'operatore qualificato, all'interno di spazi dedicati e sicuri, intesi come luoghi di tutela del minore nel suo diritto di visita, neutri ed esenti

da pressioni e interferenze esterne;

- incontri facilitanti che pur prevedendo la presenza dell'operatore per facilitare e sostenere la relazione, non necessitano di un alto livello di protezione, quindi possono avvenire in luoghi pubblici al chiuso e/o all'aperto (es. parco, biblioteca, cinema, ecc..) o qualora lo richieda la situazione da remoto.

Nella gestione di situazioni particolarmente complesse e previo accordo con il PLUS, durante gli incontri può essere prevista la compresenza di due operatori.

L'operatore di Spazio neutro è responsabile della documentazione e registrazione degli incontri effettuati, della redazione e conservazione delle relazioni da inviare ai rispettivi servizi sociali di appartenenza del minore. Garantisce la disponibilità a partecipare agli incontri d'equipe.

Mediatore

Il mediatore dovrà occuparsi di attivare interventi di mediazione dei conflitti (inter-generazionale, genitori-insegnanti, vicini di casa, ecc.) e mediazione familiare.

La mediazione dei conflitti rappresenta un servizio a sostegno della ristrutturazione delle relazioni critiche o conflittuali, in qualche modo compromesse o a rischio, in tutti i contesti della vita quotidiana nei quali si è inseriti. Questo intervento sostiene tutte le parti coinvolte attraverso un'azione orientata in primo luogo alla promozione della possibilità di esperire nuovi contesti positivi di incontro e rimotivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca, in secondo luogo alla promozione delle responsabilità, corresponsabilità e dell'implementazione del percorso per la ricostruzione o ristrutturazione delle relazioni.

Nel caso di mediazione familiare si garantisce alla coppia che si separa un luogo dove poter sperimentare nuovi canali comunicativi che facilitino la riorganizzazione familiare, contengano il conflitto e prevengano i pericoli di disagio psico-sociale dei figli.

Il mediatore collabora con le altre figure presenti nell'equipe alla progettazione delle attività di sostegno alla famiglia e ai suoi componenti, al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione e risoluzione di situazioni di crisi e di rischio psicosociale e cura la redazione della documentazione necessaria, contenente tutti i dati del caso e le registrazioni dei colloqui effettuati.

Consulente legale

Esplica la sua attività a favore delle famiglie e dei singoli con una finalità esclusivamente informativa volta a chiarire dubbi e favorire maggiore consapevolezza rispetto a scenari e percorsi legali e giuridici che nello specifico potranno riguardare i seguenti istituti: separazione e divorzio (presupposti ed effetti), cessazione della convivenza (suoi effetti tra le parti e nei confronti dei figli), affidamento dei figli minori nella separazione e nel divorzio, contributo al mantenimento e spese straordinarie, disposizioni in materia di gratuito patrocinio. Il professionista opera anche a supporto dei servizi sociali comunali e degli operatori del Centro per la famiglia, per supportarli nella lettura e comprensione delle norme giuridiche e dei decreti emessi dai Tribunali.

È fatto divieto al professionista di assumere qualsiasi forma di incarico finalizzato all'avvio di un procedimento giudiziario in favore dall'utenza a cui è stata prestata o si presta la consulenza legale all'interno del servizio Centro per la famiglia.

Operatori equipe accoglienza familiare

Gli operatori individuati nella proposta progettuale presentata in gara lavoreranno in stretta collaborazione e insieme, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono le seguenti attività:

- percorsi di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza familiare, dell'affido e dell'adozione (anche attraverso momenti conviviali, ludici, feste a tema, ecc.);

- creazione e gestione di un “Elenco” di Ambito di famiglie e persone singole disponibili all'accoglienza familiare e all'affido;
- collaborazione con gli Enti preposti (servizi sociali, servizi sanitari, Centri Affidato) nella presa in carico della famiglia/persona singola e del minore;
- supporto alla famiglia/persona singola durante l'accoglienza e/o l'affido e osservazione sull'andamento dell'inserimento;
- monitoraggio e verifica di tutte le attività promosse e realizzate anche attraverso relazioni trimestrali qualitative e quantitative da inviare all'Ufficio di Piano.

Operatori equipe alfabetizzazione digitale, prevenzione uso sostanze psicotrope e valorizzazione invecchiamento attivo.

L'Equipe multiprofessionale sarà chiamata a gestire i servizi di cui sopra nelle modalità che verranno illustrate nella proposta progettuale presentata in gara.

ART. 46 - FORMAZIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLI

La gestione delle attività oggetto dell'affidamento, richiede una qualificata preparazione ed un costante aggiornamento delle competenze del personale impiegato. Pertanto, l'affidatario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto di affidamento, ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le modalità, la tempistica e il luogo di svolgimento della formazione e aggiornamento promossi dall'Affidatario dovranno essere comunicati, almeno quindici giorni prima della loro attuazione alla Stazione appaltante nel caso in cui questo comporti l'interruzione dei servizi.

La formazione dovrà essere pertinente all'oggetto del presente appalto e dovrà svolgersi lungo tutto il corso di vigenza del contratto. Le ore di formazione non dovranno essere conteggiate in orario di lavoro.

L'Ufficio di Piano esercita sull'aggiudicataria le proprie funzioni di indirizzo e controllo attraverso il suo Responsabile. Tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'aggiudicataria sarà responsabile del conseguimento dei risultati ad esso assegnati nell'ambito del rapporto contrattuale, meglio regolamentato dal presente Capitolato.

Il riscontro sull'attività svolta verrà effettuata sulla base delle schede mensili riepilogative a corredo della fattura per gli opportuni controlli, indispensabili per la liquidazione delle spettanze dovute, da consegnare all'Ufficio di Piano.

ART. 47 - MONTE ORE

Il monte ore individuato per i servizi, come previsto nelle tabelle inserite nel presente capitolato per ciascuna prestazione, è presunto poiché potrà subire variazioni in relazione alle diverse esigenze di servizio o per variazioni inerenti i vari finanziamenti e potrà essere ridistribuito in caso di minore esigenza per una specifica figura professionale.

ART. 48 - INTERAZIONI ORGANIZZATIVE CORRELATE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il PLUS mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per garantire unitarietà e qualità degli interventi; nel caso di invio formale o di famiglie già seguite la titolarità del caso rimane in capo ai servizi sociali comunali, che collaborano alla programmazione e verifica degli interventi. Si indicano di seguito gli adempimenti di competenza del PLUS e dei servizi sociali comunali.

Al PLUS compete:

- a) la valutazione iniziale, periodica e finale dei servizi;

b) la verifica degli interventi, sia in termini di corretta esecuzione del contratto che di esito delle attività.

Il PLUS svolge le attività di propria competenza in sinergia e collaborazione con la ditta aggiudicataria e/o i suoi operatori.

I Servizi comunali:

a) inviano formalmente, attraverso la compilazione di apposita modulistica, le situazioni per cui ritengono utili le prestazioni oggetto dell'appalto e rimangono titolari dei casi;

b) collaborano alla programmazione e verifica degli interventi, anche attraverso la richiesta di relazioni periodiche e la partecipazione agli incontri.

La Ditta affidataria può fornire al committente ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo-progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

ART. 49 – DUVRI

Non sussistono rischi da interferenza tali da intraprendere misure di prevenzione e protezione e relativi costi.